



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 27/2016/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell'adunanza del 22 marzo 2016, composta dai Magistrati:

Dott.	Mario PISCHEDDA	Presidente
Dott.	Massimo VALERO	Consigliere
Dott.	Adriano GRIBAUDO	Primo referendario
Dott.	Cristiano BALDI	Primo referendario relatore
Dott.ssa	Daniela ALBERGHINI	Referendario

Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di **Cerano (NO)** pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte in data 08.03.2016;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l'Ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il dr. Baldi Cristiano;

Udito il relatore;

### **PREMESSO CHE**

Il sindaco del comune di **Cerano (NO)**, con nota n. 2061 del 4.03.2016, chiedeva all'adita Sezione l'espressione di un parere in materia di turn over assunzionale.

In particolare, il Sindaco del comune di Cerano (NO) precisava quanto segue:

- Nel 2015 la Giunta ha disposto di coprire, nel 2016, un posto mai coperto di collaboratore amministrativo B3;
- Tale posto, inizialmente previsto part time per rispettare le quote relative alle facoltà assunzionali all'epoca vigenti, è stato successivamente configurato a tempo pieno al fine di dare attuazione alla legge n. 190/2014 in tema di ricollocazione del personale in soprannumero appartenente agli Enti di Area Vasta;
- La relativa procedura di assunzione non si è ancora conclusa;
- Nel 2016 sono previste 2 cessazioni per collocamento a riposo (un educatore infanzia cat. C ed un operaio cat. A);
- Verrà prevista la copertura del solo posto di operaio cat. A in quanto addetto a servizi essenziali.

Alla luce di quanto esposto, l'Ente formula tre distinti quesiti:

- 1) Se, in caso di esito negativo della procedura di cui alla legge n. 190/2014, l'Ente debba dare applicazione alla procedura di mobilità di cui all'articolo 30 decreto legislativo n. 165/2001 prima di procedere con le ordinarie procedure di reclutamento;
- 2) Se, in caso di esito positivo della mobilità ai sensi dell'articolo 30 menzionato, le cessazioni intervenute nel 2015 (un inserviente cat. A) e quelle del 2016 (educatore cat. C e operaio cat. A) andranno a costituire le facoltà assunzionali per il 2017, e se queste siano utilizzabili solo subordinatamente all'esperimento infruttuoso della procedura ex art. 30 decreto 165/2001 per ricoprire il posto di operaio cat. A (unico posto che l'Ente intende coprire);
- 3) Da ultimo, l'Ente domanda se la normativa in tema di turn over e quote assunzionali trovi applicazione solo in caso di esito negativo della procedura di mobilità di cui al menzionato art. 30.

## **AMMISSIBILITA'**

La richiesta di parere è formulata ai sensi dell'art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3".

Preliminarmente occorre valutare l'ammissibilità dell'istanza in oggetto, alla luce delle condizioni stabilite dalla Sezione delle Autonomie (delibera 10 marzo 2006, n. 5) e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 17 novembre 2010, n. 54).

Sotto il profilo soggettivo, la presente richiesta di parere è ammissibile in quanto proveniente dall'organo legittimato a proporla.

Parimenti, va riscontrata l'ammissibilità oggettiva trattandosi di questione riconducibile alla materia della contabilità pubblica come definita dalle sopra citate delibere.

## **MERITO**

Deve preliminarmente evidenziarsi come l'analisi delle questioni proposte dall'Ente rimane circoscritta ai profili generali ed astratti relativi all'interpretazione delle disposizioni che vengono in rilievo, essendo preclusa qualunque interferenza sulle scelte gestionali riservate alla discrezionalità dell'Ente.

La prima questione posta dall'Ente attiene al rapporto tra la procedura di ricollocamento prevista dalla legge n. 190/2014, la procedura di mobilità, in alcune ipotesi finanziariamente neutra, prevista dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e le ordinarie procedure di reclutamento. Va premesso che l'Ente non pone questioni in ordine alla procedura di assunzione in corso né offre elementi di valutazione: sul punto, pertanto, la Sezione non può esprimere alcun giudizio.

Quanto invece al quesito formalmente proposto e cioè al rapporto tra le due procedure assunzionali, è sufficiente richiamare l'articolo 30, comma 2 bis, del decreto legislativo n. 165/2001 a mente del quale *"Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria"*.

La norma subordina, pertanto, l'esperimento di procedure concorsuali aperte alla previa attivazione della procedura di mobilità tra amministrazioni.

Va ricordato, peraltro, che fintanto che non saranno concluse le procedure di ricollocamento previste dall'art. 1, comma 424, legge n. 19/2014, non sarà possibile esperire diverse procedure di mobilità. Sul punto la Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 19/2015/QMIG) ha avuto modo di precisare come *"vero è che in astratto l'art. 1, comma 424 della legge di stabilità non innova nella disciplina della mobilità volontaria per cui, sempre in linea teorica, non sembrerebbero sussistere ostacoli alla sua operatività, ma la priorità della ricollocazione del personale «destinatario delle procedure di mobilità» secondo le previsioni del comma 424, non è compatibile con la operatività, per il limitato arco temporale dei due esercizi 2015 e 2016, delle disposizioni di mobilità volontaria, salvo la completa ricollocazione del personale soprannumerario"*. Con la conseguenza che *"per il 2015 ed il 2016 agli enti locali è consentito indire bandi di procedure di mobilità riservate esclusivamente al personale soprannumerario degli enti di area vasta. A conclusione del processo di ricollocazione del personale soprannumerario destinatario dei processi di mobilità, è ammissibile indire le ordinarie procedure di mobilità volontaria"*.

Pertanto, la risposta al quesito n. 1 è la seguente: l'Ente, ferma restando la necessità di previa conclusione delle procedure di ricollocamento (allo stato non concluse), è tenuto ad esperire la procedura di mobilità volontaria di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 prima di procedere con le ordinarie procedure di reclutamento aperte a soggetti esterni.

Per affinità tematica, può darsi risposta al quesito n. 3 con il quale l'Ente si interroga in ordine al rapporto tra la normativa sul turn over e la mobilità finanziariamente neutra di cui all'articolo 30.

Come noto, le procedure di assunzione mediante mobilità ordinaria possono essere considerate neutre, operando il principio di neutralità finanziaria elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte (su cui cfr. Sez. Campania deliberazione n. 11/2014/PAR, nonché la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti, in sede di controllo n. 59/CONTR/10 del 6 dicembre 2010). L'assunzione di personale mediante la procedura di mobilità prevista dall'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 non incide sui contingenti assunzionali previsti dalla legge per le assunzioni dall'esterno, posto che, come disposto dall'art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004, *"in vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente"*.

La mobilità tra enti soggetti a divieti o limitazioni alle assunzioni è libera perché non genera una variazione della spesa complessiva a livello di comparto pubblico, risolvendosi nel mero trasferimento di un'unità di personale tra due distinti enti. La suddetta operazione, essendo neutrale dal punto di vista della complessiva finanza pubblica, non ha incidenza, per il legislatore, sulle capacità assunzionali dell'ente ricevente, che continuano ad essere computate sulla base del rapporto percentuale con le cessazioni (per pensionamento, decesso o altre cause) avvenute nel corso dell'anno precedente (e sulle quali ultime interviene, invece, il comma 424 della legge di stabilità 2015).

E' dunque chiaro che il reclutamento mediante procedura di mobilità tra enti soggetti a regime limitativo delle assunzioni non incide sulla capacità assunzionale dell'ente ricevente derivante dalle cessazioni degli anni precedenti (fermo restando il rispetto dei tetti di spesa). Detto in altri termini, la normativa in tema di turn over non trova applicazione in presenza di assunzioni per mobilità all'interno del comparto pubblico.

Con il quesito sub. n. 2 l'Ente chiede se, in caso di esito positivo della mobilità ai sensi dell'articolo 30 menzionato, le cessazioni intervenute nel 2015 (un inserviente cat. A) e quelle del 2016 (educatore cat. C e operaio cat. A) andranno a costituire le facoltà assunzionali per il 2017, e se queste siano utilizzabili solo subordinatamente all'esperimento infruttuoso di una nuova procedura ex art. 30 decreto 165/2001 per ricoprire il posto di operaio cat. A.

Da quanto esposto dall'Ente sembrerebbe di capire che le procedure di assunzione siano 2: la prima, in essere, relativa ad un posto di collaboratore amministrativo B3 che resta subordinata alla conclusione del processo di ricollocamento (ed ai relativi vincoli) di cui al comma 424, articolo 1, legge n. 190/2014; la seconda futura e mirata alla copertura del posto di operaio cat. A.

L'Ente, con riguardo a questa futura assunzione, pone due domande:

- a) se, in caso di assunzione del collaboratore amministrativo B3 mediante procedura di mobilità ex art. 30 TUPI, le cessazioni intervenute nel 2015 e nel 2016 costituiranno la facoltà assunzionale del 2017;
- b) se tali facoltà assunzionali, destinate all'assunzione dell'operaio cat. A, siano comunque subordinate all'esperimento infruttuoso della procedura ex art. 30.

Fermo restando il completamento delle procedure di ricollocamento del personale in soprannumero di cui al comma 424, articolo 1, legge n. 190, l'articolo 3, comma 5, del decreto 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014 prevede che la facoltà assunzionale sia *"fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018"*. Inoltre, la stessa norma prosegue precisando che *"a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse"*

*destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile”.*

Da tali norme, e dalle considerazioni svolte in precedenza, deriva che:

- l'eventuale assunzione del collaboratore amministrativo cat. B3 mediante mobilità finanziariamente neutra ai sensi dell'art. 30 Tupi non incide sulla capacità assunzionale dell'Ente;
- le cessazioni del 2015 e del 2016 determineranno, secondo le percentuali sopra indicate, la facoltà assunzionale dell'Ente;
- è consentito il cumulo di tali facoltà per un arco triennale;
- il reclutamento di personale esterno resta comunque subordinato al previo infruttuoso esperimento della procedura di mobilità ex art. 30 Tupi.

#### **P.Q.M.**

Nelle considerazioni che precedono è espresso il parere della Sezione.

Così deciso nell'adunanza del 22 marzo 2016.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte ed all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Il Magistrato Relatore  
F.to dott. Cristiano Baldi

Il Presidente  
F.to dott. Mario Pischetta

Depositato in Segreteria il **24/03/2016**  
Il Funzionario Preposto  
F.to Dott. Federico Sola